

CONVENZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Messina, codice fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Rettore Prof. Pietro Navarra, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università sita in Piazza Pugliatti 1 in Messina, nel seguito denominata "Università" o "Ateneo";

E

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, codice fiscale n. 03886031008, con sede legale in Roma, via Salaria n. 113, e sede amministrativa in Roma, via Ariosto, 25, rappresentato dal Presidente Prof. Paolo Prinetto, nel seguito denominato "CINI";

Nel seguito entrambi indicati come le "Parti".

Premesso che

- a) Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extrauniversitari di ricerca;
- b) Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) è un Consorzio tra Università pubbliche italiane per lo sviluppo di attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nel settore dell'Informatica, costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989;
- c) Il CINI è riconosciuto con DM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.05.92 e posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;
- d) L'Università degli Studi di Messina in dataha aderito al CINI;
- e) Il CINI, ai sensi dell'Art. 1 del proprio Statuto, si propone di promuovere e coordinare tra le Università Consorziare ricerche sia di base, sia applicative e le altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo dell'Informatica;
- f) Il CINI è un Consorzio Interuniversitario valutato ANVUR;
- g) Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, i Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- h) In data 29.11.2013 il CINI ha approvato l'attivazione di Laboratori Tematici Nazionali a Rete, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CINI;
- i) L'Università ha manifestato l'interesse, sulla base delle esperienze e delle competenze scientifiche dell'Unità di Ricerca, e del Referente scientifico prof. Antonio Puliafito, per l'attivazione di
 - a. una sede distaccata CINI
 - b. i Nodi dei seguenti Laboratori; Smart Cities and Communities, AsTech: Assistive Technologies(nel seguito "Sede");
- a) Le Parti ritengono inoltre che le collaborazioni e gli scambi rappresenteranno il punto di partenza per la predisposizione di progetti congiunti e per la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei;
- b) La collaborazione di cui sopra si espletterà nella partecipazione di membri dell'Unità di Ricerca CINI dell'Università alle attività scientifiche comuni. Ai fini della valutazione ANVUR, si intende che il personale dell'Università afferente all'Unità di Ricerca conferirà i propri prodotti in maniera corrispondente alla fonte abilitante, avendo cura con questo di non penalizzare l'Università;
- c) le Parti convengono che le collaborazioni e gli scambi da questo accordo abilitati rappresenteranno il punto di partenza per la predisposizione di progetti congiunti e per la

partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento su base locale, regionale, nazionale ed europea. Si intende che il personale afferente all'Unità di Ricerca competerà per l'acquisizione di finanziamenti per ricerca, consulenza industriale, alta formazione, come Università o come CINI in funzione della migliore strategia competitiva, avendo cura con questo di non penalizzare l'Università.

**Le Parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Valore delle premesse e delle considerazioni

La premessa e le considerazioni costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è l'attivazione della Sede da insediare presso l'Università (Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica Applicata - DICIEAMA) che renda possibile per il personale afferente dell'Unità di Ricerca e del CINI l'organizzazione e lo svolgimento di attività di ricerca, anche tramite la partecipazione a bandi, lo scambio di informazioni e di dati, la condivisione di strumenti di elaborazione e la sperimentazione di attività innovative di didattica avanzata presso la Sede.

Finalità di questa convenzione è fissare un insieme iniziale di attività di ricerca a cui la Sede è interessata, tramite la partecipazione a Laboratori Nazionali tematici a rete.

Inoltre, sono fissati impegni reciproci preliminari, da regolare tramite accordi specifici sui termini del coinvolgimento delle Parti in progetti di ricerca gestiti dal CINI e che coinvolgeranno Nodi dei Laboratori Nazionali tematici a rete.

Art. 3 - Referenti

Le Parti individuano come referenti della presente Convenzione:

- per l'Università,
 - per il Nodo del Laboratorio "Smart Cities and Communities": il Prof. Antonio Puliafito;
 - per il Nodo del Laboratorio "AsTech: Assistive Technologies": il Prof. Massimo Villari;
- per il CINI, la dott.ssa Angela Miola, direttore esecutivo.

Articolo 4 - Impegni dell'Università

Per la durata della presente convenzione, l'Università si impegna a:

- a) mettere a disposizione delle attività di ricerca dell'Unità CINI, nell'ambito dei Laboratori Nazionali tematici a rete, dei locali ad uso non esclusivo (anche condivisi con altro personale universitario) e collegati alle reti telematiche e telefoniche, situati presso ex. Facoltà di Ingegneria, Blocco B piano 5 (ex laboratorio Cisco);
- b) consentire al CINI, per il periodo di validità del presente accordo, di installare, presso la Sede, eventuali attrezzature di ricerca acquisite e da acquisire nei progetti che saranno sviluppati presso la Sede stessa, e di ospitare personale CINI impegnato nei suddetti progetti. Le spese relative all'uso della Sede per lo svolgimento di detti progetti saranno regolate da accordi specifici successivi.

Articolo 5 - Impegni del CINI

Per la durata della presente convenzione, il CINI si impegna a:

- a) installare presso il "Nodo", previa autorizzazione dell'Università, le attrezzature di ricerca acquisite e da acquisire nei progetti comuni, per tutta la durata dei progetti stessi, consentendone la valorizzazione in attività locali condotte dai membri locali dell'Unità di Ricerca locale, a fini di alta formazione, compatibilmente con le attività previste dai progetti con i cui finanziamenti esse sono acquisite;
- b) farsi carico delle eventuali spese di arredamento e riadattamenti della postazione determinate da esigenze specifiche del "Nodo" nell'ambito di progetti comuni. Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Università e successivamente verificati.

Articolo 6 - Progetti e ANVUR

I progetti che il CINI svilupperà presso il Nodo saranno regolati tramite o un accordo quadro o accordi specifici, relativi ai singoli progetti, che regoleranno i termini del coinvolgimento delle Parti nei progetti stessi.

Ai fini della Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), il CINI si impegna ad ascrivere all'Università i finanziamenti ricevuti dall'Ente Finanziatore per progetti derivanti dalla partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, in quota parte per le spese, in termini di mesi uomo, riferite al personale dell'Università coinvolto sui progetti.

Articolo 7 - Responsabilità

Ciascuna parte resta responsabile, nei confronti del proprio personale dipendente e di quello legittimato a frequentare la Sede, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto, compresi quelli relativi alla copertura di ogni rischio connesso alle o derivante dalle attività specifiche.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro il CINI e l'Università provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.

A norma del D.L.gs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente del CINI è individuato quale "datore di lavoro" del personale dipendente CINI, per l'Università il "datore di lavoro" è individuato nel Rettore.

Il Referente identificato (*I Referenti identificati*) ai sensi dell'art. 3 svolge (*svolgono*) anche funzioni di Responsabile della sicurezza.

Qualora lavoratori dell'Università frequentassero, per motivi di ricerca o didattica, la Sede, il Datore di lavoro dell'Università curerà che tali attività siano svolte nel rispetto del Regolamento di Ateneo.

Per le apparecchiature di uso comune, il proprietario ne garantisce la conformità alle norme di sicurezza sia all'atto dell'installazione sia per l'intero periodo di utilizzo.

La sorveglianza sanitaria del personale dei due Enti è di competenza dei rispettivi datori di lavoro che definiranno le modalità per uno scambio di informazioni in merito.

Articolo 8 - Durata

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti, mediante apposito atto, sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla presente convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.

Gli impegni e obblighi già assunti prima del recesso dovranno comunque essere portati a conclusione.

Articolo 9 – Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Messina.

Articolo 10 – Registrazione e spese

La presente Convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascuna Parte. Potrà essere registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

Messina, li

Per l'Università
Il Rettore



Per il CINI
Il Presidente

